



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 335-2025 - Seduta N° 3929 - del 10/07/2025 - Numero d'Ordine 12

Prot/2025/343619

Oggetto Autorizzazione al prelievo in deroga, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. c) della Direttiva 2009/147/CE e dell'art. 19-bis della legge 157/92 delle specie Fringuello (*Fringilla coelebs*) e Storno (*Sturnus vulgaris*) - stagione venatoria 2025/2026

Struttura Proponente Settore Fauna selvatica, caccia e vigilanza venatoria

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente MARCO BUCCI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Marco BUCCI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Luca LOMBARDI	Assessore	X	
Massimo NICOLO'	Assessore	X	
Paolo RIPAMONTI	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		8	0

Relatore alla Giunta BUCCI Marco

Con l'assistenza del Segretario generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Monica Limoncini

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 19 sub g

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il considerando XII della direttiva 2009/147/CE secondo cui *"Data l'importanza che possono avere talune situazioni particolari, occorre prevedere la possibilità di deroghe a determinate condizioni e sotto il controllo della Commissione"*;

VISTO l'art. 9, comma 1 della medesima direttiva secondo cui *"Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli da 5 a 8 per le seguenti ragioni: ... c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità"*;

VISTA la Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, aggiornata nel 2008 (oggi direttiva 2009/147/CE), adottata dalla Commissione europea al fine di fornire indicazioni più chiare sull'applicazione della direttiva, ed in particolare:

- la prefazione nella quale si afferma che *"la caccia è un'attività in grado di generare importanti ricadute di ordine sociale, culturale, economico e ambientale in varie zone dell'Unione europea"*;
- il paragrafo 3.4.2. secondo cui *"L'analisi dell'esistenza o meno di altre soluzioni soddisfacenti può essere suddivisa in tre parti. Occorre infatti chiedersi: 1) qual è il problema o la situazione specifica da risolvere; 2) se esistono altre soluzioni; 3) in caso affermativo, se tali soluzioni sono in grado di risolvere il problema o la situazione specifica per cui viene chiesta la deroga. Prima di rispondere alla seconda e alla terza domanda, deve essere chiaro che il problema o la situazione specifica deve poter rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a c)"*;
- il paragrafo 3.4.13. secondo cui *"la caccia praticata a fini ricreativi può costituire un «impiego misurato»" ai sensi dell'art. 9, par. 1, lett. c) della direttiva, nonché i paragrafi 3.5.23., 3.5.24., 3.5.25 e 3.5.26.*;
- i paragrafi 3.5.27. e seguenti secondo cui *"Per soddisfare i requisiti previsti dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) le deroghe devono riferirsi soltanto a «piccole quantità»"*;

VISTA la legge n. 157/1992 recante *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"* che ha recepito il suddetto regime di deroga in seno all'art. 19-bis;

VISTO l'art. 19-bis, comma 2, secondo cui *"Le deroghe possono essere disposte dalle regioni e province autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. Le deroghe devono essere giustificate da un'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni e devono menzionare la valutazione sull'assenza di altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni. ... ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero. Le regioni prevedono sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista"*;

VISTA la legge regionale n. 35/2006 recante attuazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE con la quale Regione Liguria si è conformata alla normativa nazionale in materia di deroghe;

VISTA la legge regionale n. 29/1994 e s.m.i. recante norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio;

VISTA la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTO il regolamento 2024/1991/UE sul ripristino della natura, ed in particolare:

- il considerando 26 secondo cui gli interventi di miglioramento ambientale per il recupero degli habitat vanno messi in atto *"anche in zone che non rientrano tra i siti di Natura 2000"*;
- il considerando 31 secondo cui *"Le misure di ripristino messe in atto ai sensi del presente regolamento per ripristinare o mantenere determinati tipi di habitat di cui all'allegato I, come i tipi di habitat di formazioni erbose, brughiere o zone umide, potrebbero in alcuni casi richiedere la rimozione delle foreste al fine di reintrodurre una gestione basata sulla conservazione, che potrebbe includere attività quali lo sfalcio o il pascolo"*;

VISTA la Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, stipulata a Parigi il 17 ottobre 2003 e finalizzata a tutelare attività che, come la caccia, configurano prassi, rappresentazioni, espressioni, conoscenze, *know-how* che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale;

CONSIDERATO che la caccia, nelle sue varie forme, è un'attività plurisecolare fortemente radicata nella tradizione, nel costume, nella letteratura, nell'arte e nella storia ligure e italiana;

DATO ATTO che:

- con nota 18 novembre 2024, prot. n. 1685733, la Regione Liguria, ai sensi dell'art. 19-bis, comma 3, legge n. 157/1992, ha chiesto ad ISPRA di determinare la c.d. "piccola quantità" e di esprimere il parere di competenza circa la proposta di prelievo in deroga per le specie Fringuello (*Fringilla coelebs*) e Storno (*Sturnus vulgaris*);
- con nota 16/1/2025, prot. n. 2237, ISPRA ha espresso il parere di competenza sull'attivazione della deroga rilevando che *"i quantitativi proposti da Codesta Regione, nei limiti indicati, rispettivamente di 230.242 storni e 581.302 fringuelli prelevabili nell'autunno 2025 in Italia, rappresentino quantità che demograficamente, se confrontate con le consistenze delle popolazioni europee delle due specie, possono essere considerate contenute (quindi "relativamente piccole") e, pertanto, sostenibili, ovvero tali da non creare significativi rischi di impatto demografico sulle popolazioni complessive delle due specie, sempre se considerate a scala europea. In tal senso, si ritiene che non sussistano motivi ostativi, in termini di gestione sostenibile della fauna, all'effettuazione dei suindicati prelievi in Italia, nel limite massimo sopra indicato"*;
- con nota 13/2/2025, prot. 81678, la Regione Liguria ha chiesto alla Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome la ripartizione delle "piccole quantità" per le deroghe ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. c), direttiva 2009/147/CE per le specie Fringuello e Storno per l'anno 2025;
- la Commissione Politiche Agricole nelle sedute del 20 marzo 2025, del 7 aprile 2025 e del 29 aprile 2025 ha stabilito il criterio di riparto tra le Regioni interessate delle "piccole quantità" per

le specie Fringuello e Sturno per l'anno 2025;

- la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 12 giugno 2025 ha deliberato l'approvazione del riparto, tra le Regioni e Province autonome, delle "piccole quantità" di Sturno e Fringuello prelevabili in deroga per il 2025;

CONSIDERATO che alla Regione Liguria sono stati assegnati 25.984 fringuelli e 11.058 storni;

CONSIDERATO che, con l'attivazione del prelievo in deroga delle specie Fringuello e Sturno ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. c), direttiva 2009/147/CE, la Regione Liguria intende salvaguardare una caccia tradizionale fortemente radicata nel territorio, non solo per quanto attiene alla tecnica venatoria, ma anche quale retaggio storico, culturale e folcloristico, nonché quale componente gastronomica tipica della cucina rurale;

CONSIDERATO che, sfruttando l'attivazione della deroga al Fringuello e allo Sturno, l'Amministrazione intende altresì far realizzare "a costo zero" interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici, nonché implementare le misure di supporto al recupero dell'entroterra ligure, di aree rurali e marginali in via di abbandono;

CONSIDERATO che la caccia ad altre specie di passeriformi non rappresenta una soluzione alternativa soddisfacente in quanto le specie in questione sono uniche e insostituibili nella loro tipicità;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda l'assenza di altre soluzioni soddisfacenti, si osserva in particolare quanto segue:

1. La caccia al Fringuello e allo Sturno è l'emblema della caccia rurale in Liguria e reca con sé un bagaglio di tradizioni, prassi e cultura che andranno inevitabilmente perdute se non verranno insegnate e tramandate alle nuove generazioni. Infatti:
 - a. Si ritiene che lo Sturno e il Fringuello siano state tra le prime specie cacciate dalle popolazioni liguri e italiane nel Medioevo. Allora la caccia al Fringuello, allo Sturno e ad altri passeriformi era praticata con le reti ed era prerogativa delle classi meno abbienti (in prevalenza, contadini) alle quali era impedito cacciare prede più ambite, come cinghiali e cervi, riservate alla nobiltà.
 - b. La letteratura venatoria italiana è ricca di riferimenti alla caccia al Fringuello e allo Sturno (v. Bibliografia riportata nell'Allegato 3 del presente provvedimento). A partire dal 1600 si rinvencono testi e opere che descrivono le caratteristiche e le peculiarità della caccia al Fringuello e allo Sturno, l'evoluzione subita da tale caccia e le specificità territoriali, talvolta, differenti non solo da regione a regione, ma addirittura da vallata a vallata.

La caccia allo Sturno e al Fringuello presenta peculiarità uniche che hanno attirato l'interesse di numerosi autori nel corso dei secoli.

Ad esempio, la caccia allo Sturno richiede un approntamento del capanno davvero singolare. Ampio spazio a tale argomento è stato, ad esempio, dedicato nell'opera *Il capanno* di Piercarlo e Piergiorgio Santini (Olimpia, 1975).

Un'immagine dello Sturno che ne attesta la presenza storica e ne documenta altresì la rilevanza dal punto di vista della tradizione letteraria si rinviene anche nella Divina Commedia (Inferno, Canto V, vv. 40-43): le anime senza tregua in balia del vento infernale sono come gli storni d'inverno allorché in gruppi grandi e compatti si spostano all'unisono, ora planando, ora impennandosi, ora lasciandosi cadere, allo

scopo di disorientare eventuali predatori con la forza del gruppo (G. Zauli, *Animali e cacce nella Divina Commedia*, 2009).

Nella poesia *San Martino* Carducci descrive uno scenario domestico e intimo: il cacciatore che arrostitisce la cacciagione (uno spiedo di uccelli) sulla brace mentre osserva al tramonto un volo di storni ("*stormi di uccelli neri*").

Numerosi sono pure i riferimenti al Fringuello e alla sua caccia nel *Grande dizionario della Crusca*.

In talune opere (*Uccelliera* di G.P. Olina del 1622 e *Caccie e costumi degli uccelli silvani* di A. Bacchi Della Lega del 1876) emerge altresì lo stretto legame tra la caccia (in particolar modo al Fringuello) e l'educazione al canto di questi uccelli. Il canto del Fringuello legato alle pratiche venatorie ha una sua storia, un tempo elevata quasi a scienza. Il canto del Fringuello risuona anche nelle poesie di Giovanni Pascoli *Il Lauro, Primi poemetti, Il viatico*.

- c. Nel recente passato erano numerose le fiere, i mercati e le sagre paesane che, spesso in occasione dei festeggiamenti in onore dei Santi locali, esponevano uccelli (tra cui storni e fringuelli) a fini canori organizzando gare e manifestazioni molto partecipate. Tali eventi erano altresì associati al commercio di piccoli oggetti di artigianato locale legati alla caccia (gabbie in legno per favorire il canto, beverini in coccio, ecc.).
- d. La caccia al Fringuello e allo Storno rappresenta pertanto un patrimonio culturale materiale e immateriale ligure e italiano da preservare.
- e. La deroga si pone nel solco di mantenere viva tale tradizione, non solo per tramandare alle future generazioni un patrimonio culturale e di folclore unici e caratteristici, ma anche per valorizzare e rivitalizzare le varie componenti della sempre più frammentaria ruralità ligure.

La caccia al Fringuello e allo Storno, come si è detto, è un'attività radicata nel mondo rurale (ligure e italiano) che rischia di essere perduta per sempre depauperandone ulteriormente il relativo patrimonio culturale materiale e immateriale.

- f. Gli appostamenti maggiormente vocati per la caccia al Fringuello e allo Storno hanno collocazione differente da quella degli appostamenti maggiormente vocati al prelievo di altre specie (in particolare i turdidi), per quanto attiene all'altitudine, all'orografia, al contesto vegetazionale, ovvero alle caratteristiche ambientali del sito ove insistono gli stessi.

L'attività venatoria verso tali specie prevede altresì una peculiare preparazione dell'appostamento di caccia, onde attirare e prelevare gli esemplari.

La caccia si attua generalmente in orari diversi, di solito più tardivi potendosi protrarre anche nelle ore pomeridiane, rispetto a quelli della caccia ai turdidi che interessano le prime ore del mattino.

La deroga pertanto consente di tramandare tecniche di caccia peculiari che, nel corso del tempo, hanno sviluppato capacità e conoscenze specifiche.

- g. Le specie oggetto di deroga costituiscono anche un alimento tradizionale della cucina rurale ligure e italiana.

Il Fringuello era molto apprezzato per le carni tenere e saporite. Nel *Grande dizionario della Crusca* si trovano riferimenti alla bontà delle carni: "*la sua carne è grassa e saporita*" (Vol. VI, pag. 366). Alcune ricette si trovano in libri legati alla cucina della cacciagione tra cui, ad esempio, *La caccia in cucina* di L. Ugolini (Bietti, 1963, pag. 200).

Numerosissime sono altresì le ricette che hanno ad oggetto lo Storno. Si ricorda, ad esempio, la ricetta dello Storno in stufa ad opera di Pellegrino Artusi, scrittore, gastronomo e critico letterario italiano del XIX secolo.

- h. È noto che la gastronomia fa parte dell'identità locale ed è un elemento essenziale del patrimonio culturale di un popolo. Il riconoscimento del valore delle materie prime che la natura mette a disposizione ha consentito all'Italia e alla Liguria di raggiungere

un'eccellenza apprezzata e conosciuta in tutto il mondo.

- i. Si tratta, del resto, di una materia prima dall'alto valore nutrizionale e organolettico che vanta qualità distintive che la rendono unica.

Oltre a tale considerazione, l'attuale momento storico pone l'obbligo morale di valutare per ogni cibo non solamente le caratteristiche nutrizionali, ma anche l'impatto ambientale e l'impronta ecologica.

In tale senso, le risorse faunistiche locali oltre ad essere una fonte di cibo sano (in quanto prive di antibiotici e ormoni, provenienti da animali vissuti allo stato libero che si sono nutriti di ciò che la natura ha messo a loro disposizione), sono anche una fonte di cibo rinnovabile e sostenibile in quanto, come si è visto, il prelievo va ad incidere su una porzione minimale della popolazione di fringuelli e storni transitante sull'Italia e sulla Liguria.

Inoltre, lo sfruttamento di risorse faunistiche locali a fini alimentari ha una ridotta impronta ambientale trattandosi di una fonte di cibo "a chilometri zero" che si trova in stato di naturale libertà.

2. Trattandosi di una caccia molto sentita dal mondo venatorio, il Fringuello e lo Storno, più di ogni altra specie, possono fungere da volano per coinvolgere i cacciatori ad eseguire, a propria cura e spese, interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici, implementando le misure di supporto al recupero di aree rurali e marginali in via di abbandono dell'entroterra ligure. Infatti:

- a. In Liguria i contesti naturali, anche quelli apparentemente più incontaminati, sono il risultato di una secolare interazione tra l'uomo e l'ambiente. Le attività agrosilvopastorali hanno plasmato il paesaggio creando i terrazzamenti e i muri a secco che sono un segno distintivo della Liguria nel mondo. Il paesaggio, plasmato dalla secolare opera dell'uomo, ha assunto un ruolo fondamentale per gli equilibri ecologici.
- b. Il progressivo abbandono di pascoli e coltivi e, in generale, la scomparsa di presidi umani, ha innescato nell'ultimo secolo alterazioni significative: erosione e dissesto idrogeologico, maggior rischio di incendi boschivi, banalizzazione degli habitat, perdita di biodiversità.
- c. L'espansione del bosco come conseguenza dell'abbandono delle attività agrosilvopastorali rappresenta un elemento di negatività per l'ecosistema appenninico e per la biodiversità che esso custodisce; infatti, il venir meno delle zone ecotonali e della varietà di ecosistemi agrari tradizionali sta compromettendo la sopravvivenza di numerose specie, con la perdita di habitat idonei in particolare per i passeriformi e per la piccola fauna stanziale.

In Italia ed in Liguria le foreste da decenni continuano ad espandersi in maniera costante. Nella Carta dell'Uso del Suolo di Regione Liguria, aggiornata nel 2024, si rileva che il territorio ligure ha una superficie ricoperta da foreste pari a 387.244 ettari come definiti dall'INFC (Inventario Forestale Nazionale Italiano) del 2015 (oppure, pari a 401.277 ettari secondo le stime della Carta dei tipi forestali della Liguria). Le due cifre definiscono una quota di copertura forestale compresa tra il 71,44 e il 74,07 % della superficie regionale, che conferma la Liguria la regione più boscata d'Italia rispetto alla propria superficie.

Confrontando i dati di superficie di INFC del 2005 con quelli del 2015 si osserva un continuo aumento della superficie forestale ligure che in 10 anni è passata da 374.768 ettari a 387.170 ettari, con una espansione annuale di circa 1.210 ettari a scapito quasi sempre di aree agricole di collina e montagna a causa dell'abbandono di molte attività rurali; in ciascuno dei 10 anni intercorsi tra il 2005 e il 2015, la superficie forestale in Liguria è aumentata di un'area pari a 1.696 campi da calcio (utilizzando per questi una

dimensione pari a 0,714 ha). Questo *trend* risulta costante dal secondo dopoguerra.

A livello nazionale, dalla lettura dei dati del Terzo Inventario Forestale Italiano (INFC 2015) emerge infatti che risultano 11 milioni di superficie forestale complessiva, pari al 37% del territorio nazionale. Dal confronto con la superficie forestale dell'Inventario 2005 risulta, a livello nazionale, un incremento di circa 500 mila ettari.

- d. L'espansione delle foreste a discapito delle zone ecotonali e delle aree agricole coltivate in modo tradizionale (c.d. agricoltura estensiva) ha, in particolare, comportato la perdita di habitat idonei per numerose specie di Uccelli (in particolare Passeriformi) e piccoli Mammiferi.

La perdita di habitat costituisce la principale minaccia per le specie; tant'è vero che il considerando n. 8 della direttiva 2009/147/CE (c.d. direttiva Uccelli) ha previsto che *“La preservazione, il mantenimento o il ripristino di una varietà e di una superficie sufficienti di habitat sono indispensabili alla conservazione di tutte le specie di uccelli”*.

- e. La Regione Liguria ha fatto e sta facendo ricorso alle misure del PSR (oggi CSR) per promuovere il recupero dell'entroterra e delle aree agricole abbandonate.

Sono numerose le risorse del CSR finalizzate a ripristinare e mantenere la sentieristica (percorsa ogni anno da un numero sempre maggiore di turisti, escursionisti, bikers, fungaioli), a salvaguardare i muretti a secco a sostegno dei terrazzamenti coltivati, a sostenere l'agricoltura biologica e a recuperare le aree agricole marginali e i pascoli.

- f. L'attivazione della deroga in questione va a implementare non solo le azioni previste dal CSR (che si sono rivelate poco utilizzate per quanto riguarda la realizzazione di interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici), ma anche gli interventi posti in essere annualmente dagli Ambiti territoriali di caccia e dai Comprensori alpini liguri i quali, di anno in anno, subiscono il calo del numero di cacciatori iscritti e di conseguenza delle risorse da destinare ad interventi di miglioramento degli habitat per la fauna.

Infatti, i cacciatori autorizzati al prelievo in deroga dei fringuelli e degli storni dovranno impegnarsi a realizzare attorno agli appostamenti di caccia almeno un intervento di miglioramento ambientale a fini faunistici, a propria cura e spese, consistente nello sfalcio e decespugliamento per un raggio di almeno 100 metri per gli appostamenti fissi (opzione di caccia tipo B) e di almeno 20 metri per gli appostamenti temporanei; per i soli appostamenti fissi sarà altresì necessario realizzare almeno un punto di abbeverata per la fauna selvatica.

Gli interventi di miglioramento ambientale interesseranno principalmente zone ecotonali, oggi in gran parte in stato di abbandono, a vantaggio della biodiversità.

- g. La presenza dei cacciatori e gli interventi di ripristino da loro realizzati consentiranno, pertanto, di presidiare il territorio combattendo l'erosione, il dissesto idrogeologico, il maggior rischio di incendi boschivi, la banalizzazione degli habitat e la conseguente perdita di biodiversità.

- h. Ci si attende che l'attivazione della deroga al Fringuello e allo Storno faccia registrare un incremento del numero di cacciatori (o, quanto meno, una diminuzione più contenuta), rispetto al *trend* negativo che ha accompagnato gli ultimi anni. Ciò andrà anche a beneficio delle casse della Regione, degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini liguri, con conseguenti maggiori investimenti anche per la realizzazione degli interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici.

- 3. La Liguria sta vivendo un progressivo spopolamento dei comuni rurali e, più in generale, del suo entroterra. Ciò comporta un pericolo concreto per il futuro dei piccoli borghi che sono un patrimonio storico e culturale unico al mondo, con perdita irreversibile di paesaggi, cultura e storia, nonché di prodotti enogastronomici e di tradizioni alimentari.

- a. La collocazione degli appostamenti di caccia per il prelievo in deroga al Fringuello e allo Storno si trova principalmente nei comuni dell'entroterra. I soggetti autorizzati a tale prelievo frequenteranno questi luoghi non solo per il periodo di caccia, ma anche durante le settimane antecedenti al fine della preparazione dell'appostamento fisso o temporaneo e della pulizia dell'area limitrofa.
Potranno quindi verificarsi positive ricadute economiche sui piccoli esercizi commerciali locali (bar, ristoranti) promuovendo la frequentazione e la riscoperta dei piccoli borghi dell'entroterra.
- b. Per preservare l'entroterra, le tradizioni e la cultura rurale, nonché i tipici prodotti enogastronomici liguri, Regione Liguria sta investendo molto sul fronte della promozione del territorio e sulla destagionalizzazione del turismo (ad esempio, con la campagna "Un mare di borghi"). L'Amministrazione regionale sta anche perseguendo l'obiettivo di favorire l'insediamento di nuove attività economiche e rafforzare quelle esistenti, con particolare attenzione alle micro e piccole imprese dei comparti artigianato, commercio, servizi di ristorazione e cooperative di comunità che esercitano attività economiche. Queste realtà non rappresentano soltanto un fattore determinante per mantenere e creare occupazione, ma svolgono anche un'insostituibile funzione di presidio sociale, essenziale per la vitalità e la coesione delle comunità locali (ad esempio, con l.r. 6/5/2025, n. 6 Regione ha previsto un contributo a fondo perduto pari a circa 9,5 milioni di euro per i prossimi 5 anni al fine di contrastare lo spopolamento e sostenere la resilienza economica locale). La promozione turistica e il sostegno alle attività produttive, tuttavia, da sole non sono sufficienti, essendo necessarie una serie di azioni combinate e complementari (ad es., forme di incentivo per chi risiede nell'entroterra, sostegno alle famiglie, infrastrutture e presidi sanitari, scuole e impianti sportivi, ecc.).
L'attivazione della deroga si inserisce in tale mosaico, di cui costituisce un piccolo ma significativo tassello, al fine di realizzare strategie condivise di contrasto agli effetti sistemici collegati al venir meno del presidio umano e di comunità.
- c. La deroga rappresenta anche una forma premiale per quei cacciatori che risiedono nei comuni dell'entroterra ligure, favorendo il radicamento del cacciatore con il territorio in cui abitualmente vive e valorizzando, al tempo stesso, il ruolo della comunità che in quel territorio è insediata e che è primariamente chiamata a gestire le risorse faunistiche.

CONSIDERATO che per le motivazioni sopra illustrate si ritiene che non sussistano altre soluzioni soddisfacenti rispetto al prelievo delle specie in questione, uniche e insostituibili nella loro tipicità, nonché capaci di attrarre un numero significativo di cacciatori che realizzino, a propria cura e spese, interventi di miglioramento ambientale e di supporto al recupero dell'entroterra ligure, di aree rurali e marginali in via di abbandono;

CONSIDERATO che la deroga ha ad oggetto specie in buono stato di salute; più precisamente, lo stato di conservazione delle popolazioni della specie in esame è soddisfacente, la consistenza numerica e l'areale di distribuzione sono stabili. Infatti:

- per il Fringuello, lo stato di conservazione della specie è Least Concern a livello globale ed europeo (BirdLife International (2021) IUCN Red List for birds. Il trend nell'UE, nel periodo 2008-2013, è considerato Secure in base al reporting European Environment Agency, 2020. State of nature in the EU. Results from reporting under the nature directives 2013-2018 e banche dati connesse (<https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/>).
- In Italia, sempre secondo i dati della banca dati europea, la specie risulta in incremento nel breve termine (2000-2014) e stabile nel lungo termine (1993-2018) (<https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/>);

- per lo Storno, lo stato di conservazione della specie è Least Concern a livello globale ed europeo (BirdLife International (2021) IUCN Red List for birds). Il trend nell'UE, nel periodo 2008-2013, è considerato Declining in base al reporting European Environment Agency, 2020. State of nature in the EU. Results from reporting under the nature directives 2013-2018 e banche dati connesse (<https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/>).

In Italia, la tendenza della popolazione è stabile, come da dati registrati dal 2000 al 2022 nell'ambito della convenzione tra Rete Rurale Nazionale e Lipu per il calcolo del Farmland Bird Index, aggiornati al 2022 (Rete Rurale Nazionale & Lipu (2023). Uccelli comuni delle zone agricole in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del FBI per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2022).

L'Italia è collocata in una posizione strategica rispetto all'area di svernamento della specie nel Palearctico occidentale; per questo motivo, ogni anno, viene raggiunta da ingenti quantitativi di soggetti provenienti da una vasta area che interessa l'Europa orientale e settentrionale. Il prelievo in Liguria avverrebbe, quindi, su popolazioni migratrici numerose e meno vulnerabili rispetto ad altre meno abbondanti e/o situate in posizioni marginali all'areale, nonché su popolazioni che si trovano in condizioni ambientali adeguate anche allo svernamento e, dunque, meglio capaci di sopportare il prelievo venatorio.

- Fringuello e Storno inoltre non rientrano tra le specie migratrici dallo stato di conservazione non soddisfacente elencate nella figura 10, riferita al paragrafo 3.5.40, di cui alla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" e pertanto, per tali specie non trova applicazione il paragrafo 3.5.40. della citata Guida.

ATTESO che, con il citato parere prot. n. 2237 del 16/1/2025, ISPRA ha affermato che nulla-osta all'attivazione della deroga in quanto *"i quantitativi proposti da Codesta Regione, nei limiti indicati, rispettivamente di 230.242 storni e 581.302 fringuelli prelevabili nell'autunno 2025 in Italia, rappresentino quantità che demograficamente, se confrontate con le consistenze delle popolazioni europee delle due specie, possono essere considerate contenute (quindi "relativamente piccole") e, pertanto, sostenibili, ovvero tali da non creare significativi rischi di impatto demografico sulle popolazioni complessive delle due specie, sempre se considerate a scala europea. In tal senso, si ritiene che non sussistano motivi ostativi, in termini di gestione sostenibile della fauna, all'effettuazione dei suindicati prelievi in Italia, nel limite massimo sopra indicato"*;

PRESO ATTO che tali quantitativi sono stati ripartiti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed alla Liguria sono stati assegnati 25.984 capi di Fringuello e 11.058 capi di Storno, in proporzione al numero di cacciatori residenti;

DATO ATTO che le azioni di miglioramento ambientale poste in essere dai cacciatori autorizzati al prelievo in deroga sono finalizzate ad incidere favorevolmente sullo stato di conservazione della biodiversità, con particolare riferimento ai Passeriformi;

RILEVATO che:

- il rischio di superare il limite massimo di prelievo complessivo è insussistente in virtù del fatto che il contingente assegnato sarà diviso per un numero prestabilito di autorizzati ai quali saranno assegnati soltanto un numero di capi che garantiscano il rispetto del contingente stesso, senza possibilità di abbattere anche un solo capo in più, e dell'azione dei soggetti incaricati della vigilanza;
- il rischio di abbattimento involontario di specie non consentite è pressoché nullo in virtù dell'utilizzo del fucile di calibro non superiore al 20 che consente di esercitare un prelievo selettivo a priori, al momento dello sparo. Inoltre, circa il requisito di selettività del mezzo

utilizzato, la Corte di Giustizia europea (Seconda Sezione), nella sentenza del 9 dicembre 2004 (causa C-79/03, Spagna), ha affermato che “il fucile rappresenta un metodo di uccisione selettivo”. Per quanto attiene all’eventuale rischio di abbattimento involontario di specie di Passeriformi non consentite (*look-alike*), per lo Storno esso sarà del tutto insussistente sia per l’assenza della specie affine Storno nero (*Sturnus unicolor*) dal territorio regionale, che per la non confondibilità intrinseca dello Storno con tutti gli altri Passeriformi. Per il Fringuello, il rischio verrà ulteriormente superato in quanto il prelievo sarà attuato dai cacciatori mediante le forme dell’appostamento fisso e/o temporaneo, pertanto con elevato tasso tecnico di specializzazione nel prelievo venatorio dei Passeriformi e specifica competenza nel riconoscimento sul campo delle differenti specie. La condizione “statica” della modalità venatoria consentita, tenuto anche presente che la migrazione delle due specie avviene in orario diurno e in condizioni di piena luce, favorirà un riconoscimento delle specie “target” da altre specie “non target”;

ATTESO che, ai sensi del Regolamento Regionale 24 dicembre 2008, n. 5, recante “Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciale (ZPS) liguri” non è consentito svolgere all’interno di tali siti l’attività venatoria in deroga ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici;

DATO ATTO che la proposta di prelievo in deroga è stata sottoposta alla procedura di valutazione di incidenza per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ed il Settore Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità ha rilasciato parere positivo di screening di incidenza con nota prot. n. 338658 del 09/07/2025, ritenendo che tale attività non presenti incidenza significativa sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie per i quali sono stati designati i siti Natura 2000 nei quali già ordinariamente si svolge l’attività venatoria;

RITENUTO di autorizzare il prelievo in deroga per le specie Storno (*Sturnus vulgaris*) e Fringuello (*Fringilla coelebs*), in osservanza delle prescrizioni previste dall’art. 19-bis della legge n. 157/1992, tramite le seguenti modalità:

- a) mezzi di prelievo autorizzati: fucile a canna liscia con non più di tre colpi di calibro non superiore al 20;
- b) modalità di prelievo: da appostamento fisso o temporaneo. Non è ammesso l’uso di richiami delle specie oggetto del prelievo, siano essi vivi o ausili acustici o di altra natura;
- c) circostanze di tempo e di luogo: dal 1° ottobre al 16 novembre 2025, nei territori liberi alla caccia degli ATC e CA della Liguria, con esclusione delle ZPS;
- d) limite massimo di prelievo giornaliero e stagionale: 5 capi giornalieri e 10 stagionali di Fringuello e 5 capi giornalieri e 5 stagionali di Storno, per complessivi 25.984 capi di Fringuello e 11.058 capi di Storno. Eventuali variazioni del carniere stagionale riferite a ciascuna specie sono rimandate a quanto previsto alla lett. j);
- e) giornate autorizzate al prelievo: n. 2 giorni settimanali a scelta, con esclusione del martedì e del venerdì, per un massimo complessivo di 14 giornate usufruibili da ciascun cacciatore nel periodo previsto. Prima di dare avvio al prelievo in deroga, ogni giornata deve essere segnata sulla scheda allegata al tesserino venatorio regionale, fermi restando orari e limiti complessivi di giornate settimanali di caccia stabiliti dal Calendario venatorio regionale 2025/2026;
- f) soggetti autorizzati al prelievo: sarà autorizzato un numero limitato di soggetti stabilito sulla base del contingente di capi prelevabili attribuito alla Liguria. Tale numero viene ripartito in maniera proporzionale al numero totale dei cacciatori praticanti per ogni provincia. Pertanto, sulla base di tali dati, si intende concedere un numero massimo di autorizzazioni per il prelievo in deroga della specie Storno pari a 834 nella città metropolitana di Genova, 470 nella provincia di Imperia, 395 nella provincia della Spezia e 511 nella provincia di Savona. Per il prelievo in deroga della specie Fringuello, si intende concedere un numero massimo di autorizzazioni pari a 980 nella città metropolitana di Genova, 553 nella provincia di Imperia, 465 nella provincia della Spezia e

600 nella provincia di Savona. Per l'ammissione dei cacciatori vale l'ordine cronologico di presentazione delle domande presso gli uffici territoriali del Settore Fauna selvatica, caccia e vigilanza venatoria della Regione;

- g) oltre ad essere in possesso del tesserino venatorio regionale, i cacciatori autorizzati saranno muniti di apposita scheda rilasciata dalla Regione, formante allegato del tesserino venatorio regionale, su cui annotare la giornata e ciascun capo abbattuto subito dopo l'abbattimento accertato;
- h) i cacciatori autorizzati devono impegnarsi a realizzare attorno agli appostamenti di caccia almeno un intervento di miglioramento ambientale a fini faunistici, a propria cura e spese, consistente nello sfalcio e decespugliamento per un raggio di almeno 100 metri per gli appostamenti fissi (opzione di caccia tipo B) e di almeno 20 metri per gli appostamenti temporanei; per i soli appostamenti fissi deve essere realizzato anche almeno un punto di abbeverata per la fauna selvatica;
- i) la domanda di autorizzazione è resa in forma di autocertificazione ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e va presentata alla Regione (anche mediante il coinvolgimento delle Associazioni Venatorie, ATC E CA) secondo il modello di cui all'Allegato 1 entro il 5 settembre 2025;
- j) qualora, entro il 5 settembre 2025, per ciascuna specie non dovesse essere raggiunto il numero massimo di autorizzazioni stabilite, si dà mandato al Dirigente della struttura competente di rimodulare con apposito atto il carniere stagionale, nel rispetto del numero totale dei capi abbattibili;
- k) il termine ultimo per l'apposizione del timbro sul tesserino venatorio regionale con la consegna della scheda di prelievo ai cacciatori autorizzati è fissato al 19 settembre 2025;
- l) monitoraggio: gli uffici territoriali della Regione provvederanno alla consegna e al ritiro delle schede per il prelievo in deroga anche avvalendosi degli Ambiti Territoriali di Caccia, dei Comprensori Alpini e delle associazioni venatorie;
- m) controlli: la Regione, una volta ultimato il rilascio delle schede, provvederà a sottoporre a monitoraggio i cacciatori abilitati al prelievo e verificherà, a campione, anche attraverso il coinvolgimento degli ATC/CA, che siano stati realizzati gli interventi di cui al punto h);
- n) sospensione del prelievo: al fine di assicurare il rispetto numerico del contingente massimo prelevabile per ogni singola specie la Regione dividerà in quote pro capite i capi abbattibili di ogni specie autorizzata al prelievo in deroga. Non ricorrono pertanto le condizioni per una sospensione anticipata del prelievo;
- o) ai sensi dell'art. 19-bis, comma 6, legge n. 157/1992, la Regione fornirà una dettagliata rendicontazione circa i prelievi effettivamente realizzati, i parametri di calcolo adottati e lo sforzo di caccia applicato per il territorio di competenza;
- p) non saranno autorizzati al prelievo coloro che negli ultimi 5 anni abbiano violato le seguenti disposizioni:
 - disposizioni della Regione Liguria e della normativa nazionale inerenti il prelievo in deroga dello Storno;
 - violazioni previste all'art. 30, comma 1, della L. 157/1992 e violazioni inerenti la normativa sulle armi e munizioni. In caso di applicazione dell'obblazione di cui all'art. 162 c.p. e in caso di patteggiamento di cui all'art. 444 c.p., il calcolo della decorrenza dei 5 anni è dalla data del relativo provvedimento;
- q) sanzioni: fatto salvo quanto previsto dalla legge 157/1992, per ogni violazione delle disposizioni inerenti il prelievo in deroga, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 49 della l.r. n. 29/1994. Si applica la sanzione accessoria del ritiro della scheda di prelievo allegata al tesserino venatorio nei seguenti casi:
 - violazioni alle disposizioni sul prelievo in deroga;
 - violazioni alle disposizioni dell'art. 30, comma 1, della L. 157/1992;
 - utilizzo di richiami delle specie oggetto del prelievo, siano essi vivi o ausili acustici o di altra natura;

- r) per l'omessa effettuazione delle prescritte annotazioni nella scheda di prelievo allegata al tesserino venatorio regionale si applica la sanzione amministrativa prevista all'art. 31, comma 1, lett. m-bis) della legge 157/1992;
- s) vigilanza: le funzioni di controllo sono esercitate dai soggetti di cui all'art. 27 della Legge 157/1992;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

Sentito il Consigliere incaricato Alessio Piana

Su proposta del Presidente

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

- 1) di autorizzare per la stagione venatoria 2025/2026, ai sensi dell'art. 19-bis della legge n. 157/1992, il prelievo in regime di deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE, per le specie Fringuello (*Fringilla coelebs*) e Sturno (*Sturnus vulgaris*), con i seguenti limiti quantitativi: n. 25.984 capi di Fringuello e n. 11.058 capi di Sturno, con le seguenti modalità:
 - a) mezzi di prelievo autorizzati: fucile a canna liscia con non più di tre colpi di calibro non superiore al 20;
 - b) impianti e metodi di prelievo autorizzati: da appostamento fisso o temporaneo. Non è ammesso l'uso di richiami delle specie oggetto del prelievo, siano essi vivi o ausili acustici o di altra natura;
 - c) circostanze di tempo e di luogo: dal 1° ottobre al 16 novembre 2025, nei territori liberi alla caccia degli ATC e CA della Liguria, con esclusione delle ZPS;
 - d) limite massimo di prelievo giornaliero e stagionale: 5 capi giornalieri e 10 stagionali di Fringuello e 5 capi giornalieri e 5 stagionali di Sturno. Eventuali variazioni del carniere stagionale riferite a ciascuna specie sono rimandate a quanto previsto alla lett. j);
 - e) giornate autorizzate al prelievo: n. 2 giorni settimanali a scelta, con esclusione del martedì e del venerdì, per un massimo complessivo di 14 giornate usufruibili da ciascun cacciatore nel periodo previsto. Prima di dare avvio al prelievo in deroga, ogni giornata deve essere segnata sulla scheda allegata al tesserino venatorio regionale, fermi restando gli orari e i limiti complessivi di giornate settimanali di caccia stabiliti dal Calendario venatorio regionale 2025/2026;
 - f) soggetti autorizzabili al prelievo: cacciatori residenti negli Ambiti Territoriali di Caccia e Comprensori Alpini della Liguria che ne facciano richiesta alla Regione Liguria, utilizzando il modello di cui all'Allegato 1, anche tramite le Associazioni venatorie e gli ATC/CA;
 - per lo Sturno, può essere autorizzato un numero massimo di cacciatori pari a n. 834 nella città metropolitana di Genova, n. 470 nella provincia di Imperia, n. 395 nella provincia della Spezia e n. 511 nella provincia di Savona;
 - per il Fringuello, può essere autorizzato un numero massimo di cacciatori pari a n. 980 nella città metropolitana di Genova, n. 553 nella provincia di Imperia, n. 465 nella provincia della Spezia e n. 600 nella provincia di Savona;

Per l'ammissione dei cacciatori vale l'ordine cronologico di presentazione delle domande presso gli uffici territoriali del Settore Fauna selvatica, caccia e vigilanza venatoria della Regione;

- g) i cacciatori autorizzati, oltre ad essere in possesso del tesserino venatorio regionale, devono essere muniti di apposita scheda rilasciata dalla Regione, secondo il modello di cui all'Allegato 2, formante allegato del tesserino venatorio, su cui annotare la giornata e ciascun capo abbattuto subito dopo l'abbattimento accertato;
- h) i cacciatori autorizzati devono impegnarsi a realizzare attorno agli appostamenti di caccia almeno un intervento di miglioramento ambientale a fini faunistici, a propria cura e spese, consistente

nello sfalcio e decespugliamento per un raggio di almeno 100 metri per gli appostamenti fissi (opzione di caccia tipo B) e di almeno 20 metri per gli appostamenti temporanei; per i soli appostamenti fissi deve essere realizzato anche almeno un punto di abbeverata per la fauna selvatica;

- i) la domanda di autorizzazione è resa in forma di autocertificazione ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e va presentata alla Regione entro il 5 settembre 2025;
- j) qualora, entro il 5 settembre 2025, per ciascuna specie non dovesse essere raggiunto il numero massimo di autorizzazioni stabilite, si dà mandato al Dirigente della struttura competente di rimodulare con apposito atto il carniere stagionale, nel rispetto del numero totale dei capi abbattibili;
- k) il termine ultimo per l'apposizione del timbro sul tesserino venatorio regionale con la consegna della scheda di prelievo ai cacciatori autorizzati è fissato al 19 settembre 2025;
- l) monitoraggio: gli uffici territoriali del Settore Fauna selvatica, caccia e vigilanza venatoria della Regione provvederanno alla consegna delle schede e al successivo ritiro anche avvalendosi degli Ambiti Territoriali di Caccia, dei Comprensori Alpini e delle associazioni venatorie;
- m) controlli: la Regione, una volta ultimato il rilascio delle schede, provvederà a sottoporre a controlli i cacciatori abilitati al prelievo e verificherà, a campione, anche attraverso il coinvolgimento degli ATC/CA, che siano stati realizzati gli interventi di cui al punto h);
- n) sospensione del prelievo: al fine di assicurare il rispetto numerico del contingente massimo prelevabile per ogni singola specie, la Regione ha suddiviso in quote pro capite sul numero massimo di cacciatori autorizzabili i capi abbattibili di ogni specie autorizzata al prelievo in deroga. Non ricorrono pertanto le condizioni per una sospensione anticipata del prelievo;
- o) non saranno autorizzati al prelievo coloro che negli ultimi 5 anni abbiano violato le seguenti disposizioni:
 - disposizioni della Regione Liguria e della normativa nazionale inerenti il prelievo in deroga dello Storno;
 - violazioni previste all'art. 30, comma 1, della L. 157/1992 e violazioni inerenti la normativa sulle armi e munizioni. In caso di applicazione dell'oblazione di cui all'art. 162 c.p. e in caso di patteggiamento di cui all'art. 444 c.p., il calcolo della decorrenza dei 5 anni è dalla data del relativo provvedimento;
- p) sanzioni: fatto salvo quanto previsto dalla legge 157/1992, per ogni violazione delle disposizioni inerenti il prelievo in deroga, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 49 della l.r. n. 29/1994. Si applica la sanzione accessoria del ritiro della scheda di prelievo allegata al tesserino venatorio nei seguenti casi:
 - violazioni alle disposizioni sul prelievo in deroga;
 - violazioni alle disposizioni dell'art. 30, comma 1, della L. 157/1992;
 - utilizzo di richiami delle specie oggetto del prelievo, siano essi vivi o ausili acustici o di altra natura;
- q) per l'omessa effettuazione delle prescritte annotazioni nella scheda di prelievo allegata al tesserino venatorio regionale si applica la sanzione amministrativa prevista all'art. 31, comma 1, lett. m-bis) della L. 157/1992;
- r) vigilanza: le funzioni di controllo sono esercitate dai soggetti di cui all'art. 27 della Legge 157/1992;
- s) ai sensi dell'art. 19-bis, comma 6, legge n. 157/1992, la Regione fornirà una dettagliata rendicontazione circa i prelievi effettivamente realizzati, i parametri di calcolo adottati e lo sforzo di caccia applicato;

2) di approvare i seguenti allegati, formanti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato 1: "RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO IN DEROGA DELLO STORNO E DEL FRINGUELLO - 2025";

- Allegato 2: “SCHEDA PER IL PRELIEVO IN DEROGA – STORNO E FRINGUELLO - 2025”;
 - Allegato 3: “Bibliografia”;
- 3) di stabilire che gli autorizzati al prelievo in deroga debbano riconsegnare agli uffici territoriali del Settore Fauna Selvatica, Caccia e Vigilanza Venatoria della Regione, anche tramite le associazioni venatorie, la scheda di prelievo, che costituisce allegato al tesserino venatorio regionale, entro il 31 marzo 2026;
 - 4) di stabilire che per quanto non diversamente indicato valgono le disposizioni del calendario venatorio regionale per la stagione 2025/2026;
 - 5) di dare mandato al Dirigente del Settore Fauna Selvatica, Caccia e Vigilanza Venatoria di trasmettere all’ISPRA ed ai competenti Ministeri una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo in deroga della specie Sturno e della specie Fringuello, nonché ad inviare ad ISPRA la rendicontazione delle attività svolte (secondo le modalità indicate dall’Istituto medesimo), e gli atti con i quali è stato autorizzato il prelievo in deroga di che trattasi;
 - 6) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
 - 7) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale;
 - 8) di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Liguria;
 - 9) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.